





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI

Comune Capofila Termoli

Via Sannitica n. 5 - 86039 Termoli (CB) - PEC: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it - Tel. 0875/7121 - Fax 0875/712261



Comune di Termoli

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI TERMOLI C.I.G.: 6929833718

CAPITOLATO

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle attività di consulenza e di brokeraggio assicurativo di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Le prestazioni in favore del Comune comprendono, in via indicativa e non esaustiva:

- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti l'intera attività dell'Ente.
- Analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione di eventuali nuove coperture occorrenti con impostazione d'apposito programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente; gestione del programma ed aggiornamento periodico dell'analisi rischi e relative coperture.
- Assistenza e consulenza per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento del servizio assicurativo, sia per la predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare, che, se ed in quanto richiesto dall'Ente, per la valutazione delle offerte pervenute.
- Ricerca di mercato, in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire attraverso specifico affidamento diretto la copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per l'Ente e, comunque, per un premio annuo lordo inferiore a quello fissato nella procedura ad evidenza pubblica già espletata ed andata deserta.
- Aggiornamento in ordine alle tipologie di garanzie fideiussorie assicurative da richiedere, a garanzia delle prestazioni, ai fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori pubblici per conto dell'Ente.
- Assistenza e gestione, su formale indicazione dei competenti servizi dell'Ente delle polizze fideiussorie presentate, quale deposito cauzionale, da ditte o società intrattenenti rapporti di forniture di beni e servizi ed appalti di lavori pubblici. L'attività riguarderà l'espletamento da parte della società di brokeraggio di tutte le fasi, incluse le eventuali contestazioni alla ditta inadempiente e la richiesta di incameramento, totale o parziale, del deposito cauzionale ed eventuali successive interlocutorie sino al definitivo incasso delle somme.
- Gestione delle polizze dell'Ente e loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e comunque nei trenta giorni antecedenti, delle scadenze dei relativi premi.
- Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con il completo controllo tecnico ed amministrativo contabile.
- Assistenza e gestione, per conto e nell'interesse dell'Ente, dei sinistri attivi e passivi verificatisi durante il periodo contrattuale, compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni

tecniche e le proposte inerenti ad una politica aziendale di prevenzione e/o riduzione dei rischi.

- Supporto tecnico specialistico in fase di istruttoria dei singoli sinistri.
- Monitoraggio costante del servizio assicurativo espletato dalle compagnie aggiudicatarie, sia in fase stragiudiziale che in quella giudiziale, e periodica comunicazione all'Ente delle problematiche riscontrate e soluzioni adottate.
- Reportistica mensile sullo stato delle richieste di risarcimento RCT, contenente l'indicazione dell'iter delle pratiche aperte e la preventiva comunicazione di eventuali accordi transattivi in corso con le controparti.

Le prestazioni sopra elencate saranno eseguite a richiesta dell'Amministrazione comunale ed in assenza di oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

Art. 2 – Durata e decorrenza dell'incarico

La durata dell'incarico è triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Nelle more delle procedure di stipula del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la prestazione del servizio a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, della nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione definitiva. A decorrere da tale data l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti dal capitolato.

Alla scadenza, l'Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario al riaffidamento del servizio.

Art. 3 - Corrispettivo del servizio

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari (compensi, rimborsi, ecc.) diretti per il Comune, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le quali sono sottoscritti i singoli contratti di assicurazione, senza alcuna ricaduta di carattere economico sull'Ente affidante.

La remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione richiesta dal broker; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi.

La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative.

Art. 4 - Situazione assicurativa dell'ente

Le polizze assicurative del Comune di Termoli in corso sono le seguenti:

DESCRIZIONE RISCHIO	COMPAGNIA	SCADENZA	PREMIO LORDO ANNUO
Incendio Rischi Industriali	Unipolsai Ag. di Termoli	31/12/2016	€ 5.894,00
RCT/RCO	AIG Europe	31/12/2016	€ 72.300,00
RC Amministratori	Lloyd's of London/Assigeco	31/12/2016	€ 9.095,00
RC Auto/incendio/furto	Unipolsai Ag. di Campobasso	31/12/2016	€ 5.200,00
Kasco	Unipolsai Ag. di Campobasso	31/12/2016	€ 1.600,00
Infortuni cumulativa	REALE Mutua Ag. di Boiano	31/12/2016	€ 5.022,00
Furto	REALE Mutua Ag. di Boiano	31/12/2016	€ 4.250,00

Art. 5 - Svolgimento dell'incarico

L'autonomia gestionale rimane in capo all'Ente, oltre alla piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette, così come ogni altra operazione che modifichi obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti sopradetti, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non dietro sua formale autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie al fine della buona riuscita del servizio.

Art. 6 – Referente del broker

Il broker si impegna, fin dalla stipula del contratto, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 7 – Pagamento dei premi di polizza

Il pagamento dei premi è effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio

stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile ed ai sensi di quanto previsto all'art.117¹ del D.lgs. 209/2005.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

Art. 8 – Deposito cauzionale

Il Broker affidatario del servizio, entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento, dovrà presentare all'Amministrazione la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, e in una delle forme previste dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, calcolato sull'importo delle presunte provvigioni richieste nell'offerta economica per tutta la durata del contratto.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

L'Ente si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure di gara per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto e relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi per conto dell'Ente con le Compagnie per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente in ciascun capitolato d'oneri la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- garantire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché fornire gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi relativi all'incarico.

Il Broker si impegna a:

¹ Art. 117 D.Lgs. 7-9-2005, n. 209. Separazione patrimoniale

^{1.} I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

^{2.} Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

^{3.} Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

³⁻bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. Il limite minimo può essere elevato dall'IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

- svolgere l'incarico secondo quanto previsto nel capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- rendere disponibile all'Amministrazione ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione.

ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di cui al D.Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza dovrà rimanere in vigore per tutta la durata dell'incarico e dovrà avere un massimale pari a quello dichiarato al momento della stipula del contratto.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali l'Ente ha provveduto alla stipula, modifica o integrazione.

Il Broker risponde, altresì, di eventuali danni arrecati all'Ente anche dopo la scadenza dell'incarico, purché siano riscontrabili negligenze durante la vigenza dello stesso.

ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente si riserva, previa regolare diffida, di recedere unilateralmente dal contratto in danno del broker, nei casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze ripetute o gravi negligenze rispetto alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora il Broker (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice civile, qualora il

Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di responsabilità civile di cui all'art. 10 del presente capitolato.

ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

ART. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Ente ogni variazione o trasformazione della ragione sociale, nonché ogni mutamento riguardante l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere il contratto, nell'ipotesi di una variazione sostanziale della Società.

Sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in questione (spese contrattuali etc.) prevista dalla normativa vigente o emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 16 – ONERI DI SICUREZZA

Il committente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, precisa che trattasi di prestazioni di natura intellettuale e che pertanto non è stato predisposto il DUVRI perché non vi sono interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; pertanto, gli oneri per la sicurezza risultano essere pari a zero.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti, nonché al D. Lgs. n. 50/2016 ed alla normativa di settore (leggi, regolamenti, direttive, prassi) per lo svolgimento del servizio.

ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Broker affidatario del servizio è tenuto a stipulare il contratto di servizio. Il legale rappresentante del

Broker affidatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo, provando la propria legittimazione ed identità; ove non si presenti senza fornire valida giustificazione, l'Ente fissa con lettera raccomandata il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante della Società non dovesse presentarsi, l'Ente dichiarerà la sua decadenza dall'affidamento. Sono a carico dell'affidatario le spese contrattuali, consistenti in:

- a. Spese dei bolli relative al contratto, alle copie e agli atti allegati;
- b. Spese dei diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti
- c. allegati;
- d. Eventuale imposta di registro sul contratto e su i suoi allegati e spese accessorie.